



---

Corte III  
C-4251/2010

## **Sentenza del 3 maggio 2012**

---

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),  
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille,  
cancelliere Manuel Borla.

---

Parti

**X.**\_\_\_\_\_,  
patrocinato dall'Avv. Manuele Bianchi,  
Piazza Cioccaro 4, 6900 Lugano,  
ricorrente,

contro

**Ufficio federale della migrazione (UFM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Divieto d'entrata.

**Fatti:****A.**

**X.**\_\_\_\_\_, cittadino italiano nato il (...), coniugato con una cittadina elvetica dall'aprile 1986, dopo aver vissuto per quattro anni in Italia, il 15 marzo 1990 è entrato in Svizzera per risiedere a Lugano assieme alla moglie. L'interessato ha ottenuto il permesso di dimora con attività di venditore-rappresentante di articoli di gioielleria. Da tale matrimonio, il 4 giugno 1994, è nata la figlia **Y.**\_\_\_\_\_.

A decorrere dal 15 marzo 1995 **X.**\_\_\_\_\_ ha ottenuto il permesso di domicilio.

Mediante sentenza del 15 aprile 1997, il Tribunale del Distretto Moesa ha sciolto per divorzio il summenzionato matrimonio. La figlia **Y.**\_\_\_\_\_ è stata affidata alla madre e al padre è stato riservato il più ampio diritto di visita.

Il 14 febbraio 2000 **X.**\_\_\_\_\_ ha contratto un secondo matrimonio con una cittadina svizzera; dalla comunicazione del 18 luglio 2003 dell'Ufficio Controllo abitanti del Comune di Mezzovico-Vira risulta tuttavia di nuovo stato civile di divorziato.

Il 6 giugno 2004 l'interessato è convolato a nozze con una cittadina dominicana a Rio San Juan (Repubblica Dominicana).

**B.**

In Italia, **X.**\_\_\_\_\_ ha interessato più volte le autorità di giustizia e polizia (cfr. casellario giudiziale italiano del 22 marzo 2010), tra le altre:

- Con sentenza del 22 dicembre 1994, la Pretura di Padova ha condannato l'interessato per truffa reiterata ed emissione di assegni a vuoto (reato depenalizzato) alla pena detentiva di un anno e alla multa di Lire 1'000'000 (pari a Euro 516.46).
- Con sentenza del 30 marzo 1995, la Pretura di Vicenza ha condannato l'interessato per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali alla reclusione di un mese e alla multa di Lire 750'000 (pari a Euro 387.34).

- Con sentenza del Tribunale di Verona del 16 dicembre 2003, l'interessato è stato condannato per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti alla pena di un anno e sette mesi.
- Con sentenza del Tribunale di Padova dell'11 novembre 2008, l'interessato è stato condannato per reiterata importazione e detenzione di sostanze stupefacenti alla condanna di un anno e 10 mesi di reclusione e alla multa di 10'000 Euro condonata in applicazione dell'indulto ai sensi della legge 31/07/2006 N. 241.

### **C.**

Con sentenza del 30 agosto 2007, la Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha condannato **X.**\_\_\_\_\_ in correatà con una terza persona per infrazione aggravata alla Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) alla pena detentiva di 13 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al versamento, in solido con il coimputato, dell'importo di fr. 20'000.-- allo Stato a titolo di parziale risarcimento compensativo dell'indebito profitto conseguito.

Con successiva sentenza del 12 gennaio 2010, la Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha condannato l'interessato per ripetuta infrazione aggravata alla LStup, ripetuta ricettazione, ripetuta importazione, acquisto e deposito di monete false alla pena detentiva di 26 mesi, al versamento di fr. 2'000.-- a titolo di parziale risarcimento del danno alla parte civile lesa e di fr. 2'000.-- a titolo di indennità per spese legali, al risarcimento allo Stato in ragione di fr. 15'000.-- quale indebito profitto conseguito con il commercio di sostanze stupefacenti. L'esecuzione della pena detentiva è stata parzialmente sospesa in ragione di 13 mesi con un periodo di prova di quattro anni, per il resto doveva essere espiata.

### **D.**

Con decisione del 3 febbraio 2010, cresciuta in giudicato, all'interessato è stato revocato il permesso di domicilio disposto a suo favore e gli è stato ingiunto di lasciare la Svizzera al momento della scarcerazione, notificando la partenza presso l'Ufficio controllo abitanti e il competente Servizio regionale degli stranieri.

Il 26 febbraio 2010, la Polizia cantonale ha interrogato l'interessato al fine di concedergli il diritto di essere sentito prima dell'eventuale emanazione di un divieto d'entrata. Lo stesso ha manifestato la sua intenzione di poter

rientrare in Svizzera dove abita la ex-moglie e la figlia Y. \_\_\_\_\_ a cui intende rendere visita.

**E.**

Con decisione del 10 maggio 2010, consegnata brevi manu all'interessato il giorno seguente, l'UFM ha disposto un divieto d'entrata nei suoi confronti per una durata di dieci anni per violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr).

Dopo essere stato scarcerato, il 12 maggio 2010, X. \_\_\_\_\_ ha lasciato la Svizzera verso Santo Domingo (Repubblica dominicana), dove risiede.

**F.**

Il 10 giugno 2010, agendo per il tramite del suo patrocinatore, X. \_\_\_\_\_ è insorto contro la predetta decisione, postulandone in via principale l'annullamento e in via subordinata la riduzione della durata del provvedimento rilevando che lo stesso non rispettava il principio della proporzionalità e dei diritti inalienabili della figlia, cittadina svizzera, di intrattenere rapporti con il proprio padre. Fa dapprima valere il suo lungo soggiorno in Svizzera, dove ha vissuto quasi due decenni beneficiando del permesso di domicilio, ed inoltre che sarebbe stata la realtà svizzera nonché l'atteggiamento delle autorità, responsabili di aver favorito una certa tolleranza nei confronti della canapa, ad aver contribuito a guastarlo.

**G.**

Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 16 settembre 2010, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame in tutte le sue conclusioni. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), determinante nella presente fattispecie, la libera circolazione delle persone può essere limitata per motivi di ordine pubblico, quali i reati commessi dall'interessato. Concretamente, con il suo atteggiamento egli ha minacciato l'integrità fisica e psichica delle persone e sussiste un rischio di recidiva. Nemmeno un'attenta ponderazione degli interessi in causa può ritenere prioritari quelli privati del ricorrente, segnatamente un lungo soggiorno e la presenza della figlia in Svizzera.

**H.**

Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 15 ottobre 2010, il ricorrente ha confermato quanto asserito nel ricorso, evidenziando l'arbitraria vaghezza degli argomenti dell'autorità inferiore. Visitare puntualmente la propria figlia in Svizzera non può costituire un serio

pericolo per l'ordine pubblico. Sebbene lo stesso sia stato condannato a due riprese nell'ambito di un'attività illecita di commercio e coltivazione di canapa, questa appariva di fatto tollerata. La misura di allontanamento risulta pertanto sproporzionata in paragone al preteso interesse d'ordine pubblico e alle esigenze famigliari del ricorrente.

## I.

Con duplice del 12 novembre 2010, l'UFM ha confermato le argomentazioni di fatto e di diritto sia della decisione del 10 maggio 2010 come pure delle osservazioni del 16 settembre 2010.

## Diritto:

### 1.

**1.1.** Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

**1.2.** In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 dell' Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]).

**1.3.** Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

**1.4. X.** \_\_\_\_\_ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

### 2.

Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-

mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e sentenza A-2682/2007 del Tribunale amministrativo federale del 7 ottobre 2010 consid. 1.2 e 1.3).

### **3.**

**3.1.** Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Il 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen, che hanno comportato, in seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la modifica della predetta disposizione (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).

**3.2.** Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

**3.3.** La predetta modifica di legge non ha previsto alcuna disposizione transitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre dunque esaminare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di fatto presi in considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività illecita. Se il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie, verificatasi prima della sua entrata in vigore, ma che esplica a tutt'oggi i suoi effetti, l'applicazione della nuova legge, riservato il principio della buona fede, è in linea

generale ammissibile (cfr. ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6<sup>a</sup> ed. integralmente rielaborata, Züri/San Gallo 2010, cifra 337 segg. ed anche sentenza del TAF C-7110/2010 del 20 gennaio 2012, consid. 4 e DTAF 2009/3 consid. 3.2, pag. 29 seg.). In concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo diritto è applicabile, essendo il divieto d'entrata emanato nei confronti del ricorrente tuttora effettivo.

**3.4.** L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67 cpv. 1 lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Esso può tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Siccome la prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la disposizione del divieto d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF 2009 7752), in definitiva non vi sono mutamenti sostanziali.

**3.5.** Concernente le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).

**3.6.** L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della

sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, *Migrationsrecht*, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2).

#### **4.**

Il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC, la LStr è in questo caso applicabile solo se l'Accordo non contiene disposizioni derogatorie o se prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 2 cpv. 2 LStr).

**4.1.** Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857]) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 par. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 par. 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1, DTF 131 II 352 consid. 3.1, DTF 130 II 1 consid. 3.6.1).

**4.2.** Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C\_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate).

**4.3.** I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa essere preso unicamente a titolo preventivo (cfr. sentenza 2C\_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 4.3 non pubblicato in DTF 137 II 233, 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20 e infine 2C\_1045/2011 del 18 aprile 2012 consid. 2.1). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C\_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze CGCE ivi citate).

**4.4.** L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).

**4.5.** Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).

## **5.**

**5.1.** Dagli atti di causa si evince che l'interessato ha subito più condanne sia in Italia che in Svizzera. Egli è stato condannato nel 1994 e nel 1995 dalla Pretura di Padova e di Venezia per truffa reiterata ed emissione di assegni a vuoto (reato depenalizzato) alla pena detentiva di un anno e alla multa di Lire 1'000'000 (pari a Euro 516.46), per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali alla reclusione di un mese e alla multa di Lire 750'000 nonché nel 2003 per possesso e trasporto di sostanze stupefacenti alla pena di un anno e sette mesi di reclusione e nel 2008 ad un anno e 10 mesi di reclusione anche se condonate per indulto (cfr. casellario giudiziale italiano del 22 marzo 2010). In Svizzera l'interessato ha subito ulteriori due condanne legate al commercio di stupefacenti. Segnatamente con sentenza del 30 agosto 2007, cresciuta in giudicato incontestata, è stato riconosciuto colpevole dalla Corte delle assise correzionali di Lugano, in correatà con una terza persona, di infrazione aggravata alla LStup per avere senza essere autorizzati quali corresponsabili di più negozi specializzati nella vendita di canapa siti a Lugano, Paradiso e Bellinzona sapendo e volendo realizzare, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari e un guadagno considerevole, previo acquisto, trasportato, detenuto, coltivato e confezionato in sacchetti, venduto al dettaglio un quantitativo dell'ordine di 100 - 120 kg di canapa al prezzo variabile tra fr. 20.-- e fr. 100.-- per sacchetto, realizzando una cifra d'affari di circa fr. 350'000.-- e un utile netto dell'ordine di fr. 100'000.--, a Lugano, Paradiso, Bedano, St. Antonino e Bellinzona, nel periodo compreso fra l'aprile 1998 e il 23 febbraio 2000. È stato pertanto condannato ad una pena detentiva di 13 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al versamento, in solido con il coimputato, dell'importo di fr. 20'000.-- allo Stato a titolo di parziale risarcimento compensativo dell'indebito profitto conseguito. Con sentenza del 12 gennaio 2010, cresciuta ingiudicato incontestata, il ricorrente è stato nuovamente condannato dalla Corte delle assise correzionali di Lugano

per ripetuta infrazione aggravata alla LStup siccome commessa per mestiere, realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari e un guadagno considerevole, in particolare per avere senza essere autorizzato nei periodi tra marzo 2000 – al 30 settembre 2002 e poi nel corso dell'anno 2007 fino al 29 aprile 2009 a Lugano, Paradiso, Chiasso, Pazzallo, Mendrisio, Serpiano, Bienne e in altre imprecisate località, e in Italia, agendo sia singolarmente che in correità con terze persone ripetutamente acquistato, fatto preparativi per l'acquisto, procurato, detenuto, confezionato, trasportato, depositato, esportato, venduto e offerto, sia all'ingrosso che al dettaglio, sostanze stupefacenti, in particolare derivati della canapa, permettendo in tal modo di immettere sul mercato degli stupefacenti un ingente quantitativo di marijuana (almeno 219/220 kg) che sapeva destinata al consumo quale prodotto stupefacente, nonché di hashish (almeno 11/12 kg), realizzando in tal modo una cifra d'affari complessiva valutata a fr. 384'000/464'000.-- circa, ripetuta ricettazione per avere a Lugano, nel periodo tra il 16 febbraio 2007 all'aprile 2009, ripetutamente acquistato e occultato gioielli e orologi preziosi sapendo o dovendo presumere da loro che erano stato ottenuti mediante un reato contro il patrimonio e per ripetuta importazione, acquisto e deposito di monete false, per avere a Lugano nel periodo 2007 / 2008 importato dall'Italia a Lugano, circa 1'000/1'200 monete da fr. 5.-- false, acquistate per complessivi Euro 1'500.-- monete che avrebbe ceduto a terzi mentre la rimanenza l'avrebbe eliminata, nel periodo gennaio – marzo 2009, ottenuto da terzi 5 banconote da fr. 1'000.-- false, che avrebbe dapprima offerto a terzi e in seguito tenuto in deposito presso la sua gioielleria. Al ricorrente è stata inflitta una pena detentiva di 26 mesi ed egli è stato tenuto al versamento di fr. 2'000.-- a titolo di parziale risarcimento del danno alla parte civile lesa e di fr. 2'000.-- a titolo di indennità per spese legali, al risarcimento allo Stato in ragione di fr. 15'000.-- quale indebito profitto conseguito con il commercio di sostanze stupefacenti. L'esecuzione della pena detentiva è stata parzialmente sospesa in ragione di 13 mesi, con un periodo di prova di quattro anni, mentre i rimanenti 13 mesi dovevano essere espiati.

**5.2.** I reati di droga, di cui si è reso colpevole l'interessato, sono considerati gravi e giustificano l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. Date le modalità e l'entità di quanto messo in atto, non è decisivo il fatto che il traffico non riguardava droghe pesanti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico degli stupefacenti, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose

persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C\_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi citata). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dunque attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata nei loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa). A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il solo consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, lett. b ch. 1).

L'interessato legittima il proprio agire nell'ambito del commercio della canapa con il venirsi a creare nel comune sentire un atteggiamento tollerante, favorito dalle autorità svizzere, verso tale stupefacente. Ora, anche se durante un certo periodo in Ticino risultava essersi creata una situazione particolare in cui la vendita della canapa e dei suoi derivati sembrava essere piuttosto tollerata dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C\_378/2007 del 14 gennaio 2008), questa Corte osserva che tale argomentazione risulta perlomeno infondata nella misura in cui dopo una prima pesante condanna, subita il 30 agosto 2007, per infrazione aggravata alla LStup egli ha continuato irriducibilmente nella sua attività criminosa sia in Svizzera che in Italia.

**5.3.** Da quanto precede emerge che l'interessato ha reiteratamente violato l'ordinamento giuridico vigente sia in Italia che in Svizzera. Considerate solo le pene privative di libertà scontate o sospese, emerge che la loro durata complessiva ammonta a 5 anni e 11 mesi e, la condanna detentiva più pesante (26 mesi) risale al 12 gennaio 2010, ovvero a poco più di due anni fa. E ciò senza tener conto della sentenza del Tribunale di Padova dell'11 novembre 2008, con la quale egli era stato condannato per reiterata importazione e detenzione di sostanze stupefacenti alla condanna di un anno e 10 mesi di reclusione e alla multa di 10'000 Euro in seguito condonata in applicazione dell'indulto ai sensi della legge 31/07/2006 N. 241.

**5.4.** Il Tribunale federale ha considerato che una pena detentiva è di lunga durata se è superiore ad un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2), ha inoltre precisato che tale pena deve risultare da un'unica condanna e non da una somma di più condanne (cfr. sentenza 2C\_415/2010 del 15 aprile 2011 consid. 2.3). Nella specie anche singolarmente le condanne in Svizzera sono superiori ad un anno. I fatti perpetrati dal ricorrente devono essere considerati oggettivamente gravi - anche nell'ottica dell'ALC - tenuto conto in particolare delle diverse condanne subite e della durata delle stesse. Sebbene alcune di queste condanne siano state pronunciate ben più di 15 anni fa (1994, 1995), il ricorrente non ha comunque mai smesso di interessare le autorità di polizia e giudiziarie anche in seguito. Egli ha infatti proseguito nella sua condotta illegale, facendo di un'attività criminosa il suo mestiere (cfr. sentenze penali del 2003, 2007 e 2010).

**5.5.** Le circostanze della fattispecie, in particolare il fatto che il ricorrente sia stato pesantemente condannato, che abbia agito per mestiere e sia recidivo, conducono il Tribunale a ritenere il comportamento dell'interessato una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare un provvedimento quale un divieto d'entrata per ragioni di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC.

## **6.**

**6.1.** L'interessato fa valere la presenza della figlia in Svizzera. Occorre dunque esaminare se vi è una violazione dell'art. 8 CEDU.

**6.2.** L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, *La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers*, *Revue de droit administratif et de droit fiscal*, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 137 I 167 consid. 7).

**6.3.** Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta, ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid.

1.3.1 e 2.). Protetti dalle suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione sempreché esista una relazione effettiva ed intatta (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C\_110/2009 del 7 aprile 2009 e giurisprudenza ivi citata). Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. MARTIN BERTSCHI / THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht / Gemeindeverwaltung, ZBI 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (PHILIP GRANT, La protezione della vita familiare e della vita privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321).

**6.4.** Nella specie, quanto al rapporto con la figlia Y.\_\_\_\_\_, è necessario considerare che quest'ultima è stata affidata alla madre, e pur beneficiando l'insorgente del più ampio diritto di visita, vivendo egli attualmente nella Repubblica Dominicana, tale diritto è già di per sé limitato. Va inoltre osservato che con la figlia, nata il 4 giugno 1994 e quindi maggiorenne tra un mese, ciò che preclude - di principio - l'applicazione della predetta norma, non risulta inoltre sussistere un particolare rapporto di dipendenza rispetto ad un normale rapporto affettivo tra genitori e figli. In ogni caso, la relazione familiare dovrà essere intrattenuta, vista la lontananza, mediante contatti telefonici e scritti ed eventuali soggiorni turistici, nonostante le difficoltà anche finanziarie, presso il padre.

**6.5.** Occorre infine ricordare che la protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 par. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo

titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera). Visti i reati rimproverati al ricorrente, anche in presenza di un diritto alla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 par.1 CEDU, una riduzione della misura limitante tale diritto non sarebbe comunque giustificata.

In considerazione di quanto precede, la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU.

#### **7.**

Tenuto conto di quanto esposto, la ponderazione degli interessi in presenza conduce il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo a poter recarvisi senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene inoltre che un divieto d'entrata della durata di 10 anni appaia proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura. In queste circostanze, tenuto conto della giurisprudenza e normativa europea, in particolare dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC, il divieto d'entrata del 10 maggio 2010 pronunciato per una durata di 10 anni appare fondato. Ne discende che l'UFM, con la decisione del 10 maggio 2010, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto.

#### **8.**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Le spese processuali di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 17 agosto 2010.

**3.**

Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. 001.479.426-9 e cantonale di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Manuel Borla

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: